

Omissis

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata nei confronti di B.L. e della Toro Assicurazioni s.p.a., S.T. proponeva appello avverso la sentenza n. 1080/2000, con cui il giudice di pace di Roma, in relazione al sinistro occorso il 17.2.1998 tra l'auto dell'attore e quella del B., assicurata per la r.c.a. con la Toro, pur avendo dichiarato la responsabilità del convenuto, aveva effettuato un'insufficiente liquidazione del danno e disposto un'ingiusta compensazione parziale delle spese processuali.

Si costituiva la Toro, che resisteva all'appello e proponeva appello incidentale.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 14.10.2003, rigettava gli appelli e compensava al 50% le spese processuali condannando la S. al 50% delle spese sostenute dalla Toro in sede di appello.

Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per Cassazione S.T.. Resiste con controricorso la Toro.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità derivante dall'intempestività dell'appello incidentale di cui agli artt. 325, 326, 327 e 334 c.p.c., poichè l'impugnazione incidentale dell'assicuratrice investiva un capo della sentenza diverso ed indipendente da quello oggetto dell'impugnazione principale.

Ritiene poi la ricorrente che l'impugnazione era, in ogni caso, inammissibile perchè proposta dopo la decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica dell'appello principale.

2.1. Il motivo è infondato.

L'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale; tale principio trova applicazione anche per la pronuncia sulle spese giudiziali, che è consequenziale ad ogni decisione che definisce il giudizio, quale che sia il capo di tale decisione impugnato in via principale (Cass. Sez. Unite, 05/03/1991, n. 2331; Cass. Sez. Unite, 23/01/1998, n. 652).

2.2. Inoltre, in base al combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,

l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l'unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cass. 3/08/1990, n. 7827).

Ne consegue che nella fattispecie era ammissibile l'appello incidentale tardivo dell'assicuratrice, proposto con l'atto di costituzione in appello.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, essendosi limitata ad una motivazione recettizia di quella adottata dal primo giudice.

4. Il motivo è infondato.

E' legittima la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 02/02/2006, n. 2268; Cass. 21/10/2005, 20454).

4.2. Nella fattispecie il giudice di appello dimostra di aver valutato sia i motivi di appello sia le argomentazioni adottate dal primo giudice a sostegno della sua decisione. Infatti la sentenza impugnata rileva che la perizia sul quantum dei danni prodotta dall'attrice costituisce solo un mero indizio, al pari di ogni altro documento proveniente da un terzo, per cui non vincolava il giudice di primo grado; che questi correttamente ha effettuato una valutazione autonoma rispetto alla perizia, tenendo conto dei prezzi correnti di mercato e della manodopera.

5. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2056 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver il giudice provveduto ad una liquidazione equitativa apodittica, senza alcuna specifica critica e senza aver rilevato che alcun prezzo della perizia di parte fosse diverso da quello di mercato.

6. Il motivo è inammissibile per genericità sotto il profilo del mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (nella specie la relazione peritale di parte) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

7. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., n. 4, per aver il giudice confermato la compensazione al 50% delle spese di primo grado, pur in assenza di reciproca soccombenza, ponendo la restante metà a carico dei convenuti.

8. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c., per aver il giudice compensato per metà le spese processuali del secondo grado, pur in presenza di reciproca soccombenza, ponendo la restante metà a carico dell'attrice, in luogo di compensarle per intero.

9.1. I due motivi, essendo connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono fondati.

In materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 07/01/2004, n. 58).

Nel caso in cui al giudice di appello sia demandata la decisione delle spese dell'intero giudizio (per essersi verificata una delle due ipotesi suddette), la liquidazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice non proceda alla compensazione delle spese a norma dell'art. 92 c.p.c., ricorrendone le condizioni.

La parte soccombente, ai fini delle spese processuali, va identificata alla stregua del principio di causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, ovvero nel caso di lite necessaria - quando ,cioè, il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo - con quella che ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato.

In tema di spese processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale; viola, pertanto, il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente, in un grado di giudizio ed invece come vincitrice, in altro grado (cfr. Cass. 10/09/2004, n. 18255; Cass. 07/07/2006, n. 15557 Cass. 17/01/2007, n. 974 Cass. 10/09/2001, n. 11543; Cass. 25.3.2002, n. 4201; Cass. 14.12.2000, n. 15767; Cass. 14/12/2004, n. 23297).

9.2. Essendo unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, egualmente esso deve esserlo allorchè il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti. In questo caso l'unitarietà e globalità del criterio suddetto comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e, per converso quella parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali, che siano residue all'esito della disposta compensazione parziale.

Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata ha ritenuto per il primo grado parzialmente vincitrice l'attrice e per l'appello parzialmente vincitrice la convenuta assicuratrice, disponendo la condanna alle spese, sia pure parziali, per un grado a carico di una parte e per l'altro a carico della controparte.

10. Pertanto vanno accolti il quarto e quinto motivo di ricorso e vanno rigettati i restanti. Va cassata, in relazione, l'impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice unico del Tribunale di Roma, che si uniformerà al suddetto principio di diritto.

Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso e rigetta i restanti.

Cassa, in relazione, l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad altro giudice unico del Tribunale di Roma. Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2008
